



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Nocera Inferiore**  
**Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott. \_\_\_\_\_, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ Ruolo Generale contenzioso dell'anno

**TRA**

Parte istante: \_\_\_\_\_ rappr. e dif.  
dall' \_\_\_\_\_

**E**

Controparte:

Controparte:

\_\_\_\_\_ rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO NAPOLITANO  
(NPLFNC65H14F839F)

CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta e conclusionali

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. \_\_\_\_\_ citava in giudizio il sig.  
\_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_, rispettivamente proprietario ed assicuratore per  
la r.c.a dell'autovettura Ford Fiesta Tg. \_\_\_\_\_, chiedendo il risarcimento dei danni subiti  
dalla sua autovettura toyota rav 4 tg. \_\_\_\_\_ in conseguenza del sinistro stradale avvenuto  
in data 19/02/2021 in Nocera Inferiore (Sa) alla via Villanova nei pressi del civico 117 alle ore  
17.40 circa .

Assumeva l'attore che , nelle dedotte condizioni di tempo e di luogo conducente, dell'autovettura Ford Fiesta, tale nell'effettuare manovra di retromarcia all'interno dell'autolavaggio, non si avvedeva dell'autovettura Toyota, ferma in sosta e scoperta da garanzia assicurativa, e la urtava con la parte posteriore sinistra nella parte laterale destra.

Specificava l'attore che il suo veicolo riportava danni quantificati nell'importo di €2.123,11 di cui con il presente giudizio, chiedeva il risarcimento essendo risultata infruttuosa la conciliazione stragiudiziale.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della compagnia assicurativa che instava per il rigetto della domanda deducendone in via preliminare la improcedibilità, istruita la causa, sulle conclusioni rassegnate delle parti veniva assegnata in decisione.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di ritualmente intimato e non comparso.

Sussistono le condizioni di procedibilità della domanda avendo la parte attrice prodotto la copia della richiesta di risarcimento ricevuta dalla compagnia assicurativa in data 11/02/2022 cui è seguito invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita in data 06/05 /2022.

Ed invero ai sensi dell'art. 145 del D.lgs 7/9/2005 n.209 (cosiddetto Codice delle assicurazioni private, in vigore dal 1/1/2006 come previsto dall'art.335, primo comma del medesimo decreto), l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento del danno subito è esercitata , nei termini di 60 giorni in caso di danno a cose decorrenti da quello da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento alla impresa assicurativa, a mezzo lettera raccomandata , con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti di cui all'art. 148 , sussiste pertanto lo spatium deliberandi essendo stata la citazione notificata alla compagnia assicurativa in data 24/02/2021 . L'atto, inoltre seppure non contiene tutte le indicazioni di cui all' art. 148 del codice delle assicurazioni nonchè all'art.6 dpr n. 254/06 , la norma non può essere interpretata rigidamente al punto tale da ritenere improponibile la domanda laddove non vengano fornite tutte le informazioni o parte di esse, infatti, l'art.145, richiama l'art.148 solo con riferimento alle modalità ed i contenuti, mentre la "sanzione", nella ipotesi in cui tali elementi non vengano forniti, è data dallo stesso art.148 al comma 5 secondo cui, in tal caso, sono interrotti i termini per formulare la offerta con la ovvia conseguenza che il computo del danno da ritardo va effettuato nel momento in cui l'assicuratore ha potuto valutare il danno. Ulteriore elemento a supporto di tale tesi può evincersi dallo stesso regolamento di attuazione in materia di indennizzo diretto di cui all'art.150 del codice delle assicurazioni , adottato con il dpr n. 254/06, che all'art.7 (integrazione e regolarizzazione della richiesta) al primo comma prevede che : in caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo

l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; è evidente, pertanto che se la compagnia nulla oppone in tale fase può agevolmente ritenersi che la stessa è in grado di effettuare l'offerta.

Diversamente dovrà essere l'assicuratore a contestare ed fornire la prova che la mancanza di informazioni non ha consentito la valutazione del danno e la formulazione della offerta il che nella specie non è avvenuto .

Sussiste la legittimazione attiva e passiva dei proprietari dei veicoli dimostrata dalle copie dei libretti di circolazione in atti , mentre non è stata formulata alcuna contestazione da parte della compagnia assicurativa della propria legittimazione che pertanto può ritenersi pacifica..

Tanto premesso la domanda è infondata e non merita accoglimento .

Parte attrice individua la causa unica ed esclusiva del sinistro di cui si controverte nella condotta di guida imprudente e negligente del conducente del veicolo di controparte il quale lo avrebbe urtato mentre era il veicolo era fermo in sosta.

Ebbene, detta dinamica ed il conseguente assetto di responsabilità non ha trovato, all'esito del giudizio, idonea conferma probatoria.

Ed invero la deposizione testimoniale indotte da parte attrice del sig. \_\_\_\_\_ che ha sostanzialmente confermato il libello introduttivo, non appare sufficiente per potere ritenere provata la domanda azionata nei confronti dei convenuti se si considera che il veicolo di parte convenuta è stato coinvolto in diversi sinistri con danni certamente sovrapponibili a quelli lamentati nel presente giudizio .

Ne soccorre la CTU che seppure ha ritenuto i danni lamentati astrattamente coerenti con il sinistro de quo , tuttavia tale giudizio risulta molto approssimativo ed incerto non avendo potuto il consulente visionare i veicoli coinvolti avendo parte attrice dichiarato che il proprio veicolo era stato venduto e non avendo il convenuto risposto alla convocazione del CTU .

Tali elementi appaiono ostativi al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e la predetta insufficienza della prova si riverbera ovviamente in danno della parte sulla quale grava il relativo onere per cui la domanda non può ritenersi provata neppure facendo applicazione della più lieve regola probatoria del "più probabile che non" vigente in materia di responsabilità civile.

Ne consegue che la domanda spiegata deve essere rigettata .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 in favore del solo convenuto costituito

**P.Q.M**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da  
, nei confronti di ,  
in persona del legale rapp.te p.t ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta la domanda proposta.

2) Condanna parte attrice a rimborsare le spese di giudizio sostenute da

in persona del legale  
rapp.te p.t che si liquidano in complessivi €900,00 per onorari oltre IVA e CPA e rimborso  
forfettario come per legge .

3) Nulla per le spese ;

4) Le spese di ctu liquidate come in atti restano a carico di parte attrice.

Così deciso in Nocera Inferiore, li 7-11-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott.